

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio

Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]

Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Dario Casa Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore

Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U.

IL CASO.it

nella seduta del 14.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con il presente ricorso, indirizzato all'ABF il 19.4.2010 attraverso il proprio legale, il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto alla cancellazione della segnalazione di cattivo pagatore dai sistemi di informazioni creditizie.

Le segnalazioni attengono ad una carta di credito rateale accordata dall'intermediario in data 5.10.2004 ed estinta il 28.2.2009.

La richiesta era stata precedentemente formulata mediante reclamo del 15.3.2010, indirizzato all'intermediario, che peraltro non aveva fornito alcun



riscontro, e a tre società che gestiscono Centrali dei rischi private: di queste, CRIF s.p.a. ed Experian s.p.a avevano provveduto a sospendere temporaneamente la visibilità dei dati relativi al ricorrente, mentre CTC aveva comunicato di non dover effettuare interventi sul proprio sistema informativo in quanto l'intermediario interessato aveva confermato la correttezza della segnalazione.

Il ricorso si fonda sulla mancata ricezione del preavviso di registrazione dei dati personali, contemplato dagli artt. 4, comma 7 del codice di deontologia ex provvedimento n. 8 del 16 novembre 2004 del Garante per la protezione dei dati personali, obbligo, questo, rafforzato dalla previsione dell'art. 12 del d.lgs 196 del 30.6.2003.

Sostiene, in particolare, la parte ricorrente che il mancato invio del preavviso abbia impedito al cliente di intervenire per evitare la segnalazione.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni del 4 giugno 2010, ha eccepito:

a) l'irricevibilità del ricorso, asserendo che la materia è di competenza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, in subordine,

b) l'infondatezza del ricorso nel merito, sostenendo, da un lato, la correttezza delle segnalazioni dovute a mancati pagamenti registrati a partire dall'ottobre 2005

fino al febbraio 2009, ancorché intervallati da regolarizzazioni periodiche; dall'altro, affermando di aver provveduto all'invio al domicilio indicato dal cliente delle comunicazioni contestate, peraltro senza ricorrere al mezzo della raccomandata, in assenza di apposite previsioni da parte del citato codice deontologico sulle forme di spedizione del preavviso delle segnalazioni, e senza che siano stati registrati malfunzionamenti o disguidi nella trasmissione/ricezione della corrispondenza del cliente.

Ha segnalato, altresì, alcune decisioni del Garante dalle quali si dovrebbe evincere che l'invio delle comunicazioni relative al rapporto creditizio non impone l'obbligo della raccomandata.

Conseguentemente, l'intermediario adito ha chiesto che il Collegio dichiari il ricorso irricevibile per incompetenza e, in subordine, infondato considerato, inoltre, che non risultano decorsi i termini per la conservazione dei dati nei sistemi di informazione creditizia di cui all'art. 6 del citato codice deontologico.

Diritto

Le tematiche oggetto di contestazione sono state più volte sottoposte a questo Collegio.

Per quanto concerne il primo punto sollevato dall'adita società finanziaria, questo Collegio dichiara preliminarmente la propria competenza a decidere sulla domanda di cancellazione della segnalazione come cattivo pagatore nei sistemi di informazione creditizia. Competenza, questa, che come già affermato in precedenti decisioni (cfr. per tutte, decisione n. 475 del 31.5.2010), non esclude quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, e, per i profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della privacy.

Esulano invece dalla competenza di questo Collegio le domande proposte, sia pure in termini non univoci, nei confronti delle società (Cifit, CTC, Experian o qualunque altra) a cui fanno capo le centrali rischi private: dette società, infatti non rientrano nel novero degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 TUB, tenuti all'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e perciò difettano di legittimazione passiva nella presente controversia.

In ordine all'invio della preventiva comunicazione al cliente, l'art. 4, comma 7, del codice deontologico richiamato in premessa dispone che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione di dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie", al fine evidente di consentire al debitore di eliminare il presupposto della segnalazione eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto.

Questo Collegio, nelle decisioni n. 95 del 3.3.2010, n. 137 del 22.3.2010 e n. 475 del 31.5.2010, ha, per un verso, sottolineato il carattere cogente delle disposizioni del citato codice deontologico, posto che il rispetto di esse costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubblici, e, per altro verso, ha evidenziato la necessità che il citato preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie non solo venga inviato, ma pervenga altresì a conoscenza del destinatario; assumono a tal fine rilievo i principi generali posti dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ.



Ora, perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione, e sul punto la Corte di legittimità ritiene che tale circostanza sia suscettibile di prova mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione (cfr. Cass. 8.8.2007, n. 17417 e 4.6.2007, n. 12954).

Peraltro, sotto diverso profilo, come rilevato nella decisione n. 900 del 6.9.2010 di questo Collegio, il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico stabilisce che “i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”, donde la necessità di acquisire elementi di prova (anche) circa la data di spedizione del preavviso per le importanti conseguenze ad essa correlate e l’esigenza, quindi, di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata (o altre equivalenti) che consentano di dare certezza non solo alla data di ricevimento del preavviso, ma anche a quella di spedizione.

Privo di rilievo, infine, è il richiamo dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati, del 22.12.2009, invocati dalla resistente a sostegno della tesi della non necessità della spedizione del preavviso per raccomandata. In essi, infatti, come rilevato nella richiamata decisione n. 900 di questo Collegio, la sussistenza di “sufficienti indizi” per ritenere che la comunicazione del preavviso di segnalazione sia andata a buon fine è stata valutata non già sulla base della lettera “semplice” inviata dall’intermediario, ma della dichiarazione resa da quest’ultimo ai sensi dell’art. 168 del citato d. lgs. n. 196/2003, che sanziona penalmente l’eventuale falsità nella dichiarazione stessa. Trattasi, dunque, di una speciale modalità di autocertificazione prevista per il procedimento dinanzi al Garante, che non trova applicazione nel procedimento dinanzi all’ABF e che comunque non va ad incidere sui principi dell’ordinamento che regolano la conoscibilità degli atti unilaterali, come sopra illustrato. Peraltro, il contenuto dei citati provvedimenti del Garante può essere inteso come conferma che l’invio del preavviso per posta semplice non è idoneo di per sé a comprovare il “buon fine” della comunicazione preventiva, risultando essenziale la suddetta speciale autocertificazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ora, nel caso all'esame di questo Collegio, l'intermediario si è limitato a produrre copia della lettera, datata 25 settembre 2007, contenente l'avviso di imminente registrazione dei dati contestati senza fornire elementi di prova della effettiva trasmissione della comunicazione al cliente e della ricezione da parte dello stesso.

Tutto ciò premesso, non risultando provata nel caso di specie la ricezione da parte dell'interessato del preavviso previsto dalla suddetta disposizione del Codice deontologico, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio, dichiarata preliminarmente la propria competenza, accoglie il ricorso e, per gli effetti, dispone che l'intermediario si attivi al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione relativa al ricorrente.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS